

OGGETTO	Regolamentazione dell'attività di artista di strada nelle aree del centro cittadino interessate dalla tradizionale "Festa del Torrone" che si svolgerà dall'8 al 16 novembre 2025.
Settore	SETTORE POLIZIA LOCALE
Servizio	Polizia Locale Comandante

IL SINDACO

1 atteso che, in occasione dello svolgimento della manifestazione "Festa del Torrone 2025", in programma a Cremona dall'8 al 16 novembre p.v., si rende necessario regolamentare l'esercizio dell'arte di strada allo scopo di tutelare le esigenze legate alla iniziativa concomitante citata, con particolare riferimento alle aree cittadine interessate allo svolgimento della manifestazione;

2. atteso che l'articolo 42 comma 1 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Locale e Convivenza Civile riconosce e tutela l'esercizio dell'arte da strada purché questa "risulti compatibile con gli altri interessi che si rende necessario tutelare, con particolare riguardo a quelli della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti, organizzate dallo stesso Comune o da terzi...";

3. atteso che l'articolo 44 comma 2 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Locale e Convivenza Civile prevede che "può essere consentita la presenza di artisti da strada nell'ambito delle fiere locali (S. Pietro, ecc.), quale attività collaterale; in tal caso il numero degli spazi disponibili e le modalità di assegnazione sono stabiliti nel regolamento della singola manifestazione. L'occupazione in concomitanza con la presenza di manifestazioni pubbliche nella medesima area, e nelle sue immediate adiacenze, fino ad un raggio di 500 metri, non è consentita senza il consenso dei rispettivi organizzatori";

1. la manifestazione denominata "Festa del Torrone" si è ormai caratterizzata quale evento annuale ricorrente e di particolare rilevanza considerato l'elevatissimo numero di persone e attività commerciali in grado di attrarre;

2. la manifestazione di cui all'oggetto si esplicita in numerose attività spettacolari che necessitano di un'unica regia ed interessano varie vie e piazze del centro cittadino, occupandone l'intero spazio;

3. nelle scorse edizioni della manifestazione la presenza di artisti di strada è stata massiccia e disorganica e lo svolgimento delle rispettive performance ne ha spesso subito nocimento;

4. le vie e le piazze interessate direttamente alla manifestazione sono: corso Garibaldi - corso Campi - corso Cavour - piazza Roma - corso Mazzini - via Solferino - via Mercatello - largo Boccaccino - piazza del Comune - piazza Stradivari - piazza S.A.M. Zaccaria - via Baldesio - via Gonfalonieri - via Verdi - via Monteverdi - piazza Marconi - corso Vittorio Emanuele II - via Gramsci - via Capitano del Popolo - piazza

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Sartori Mara**

Pace;

1. visto il Regolamento di Polizia Locale e Convivenza Civile del Comune di Cremona;

ORDINA

1. nel periodo compreso tra l'8 e il 16 novembre 2025 l'adozione dei seguenti provvedimenti: nelle immediate adiacenze dei luoghi dove si svolgerà la manifestazione cittadina denominata "Festa del Torrione 2025" e comunque entro il raggio di 500 metri da Piazza del Comune, è vietato l'esercizio dell'attività di artista da strada se non preventivamente autorizzato dall'organizzatore della manifestazione, e comunque nel rispetto dell'articolo 43 comma 3 per quanto concerne l'eventuale nulla osta dell'autorità comunale. Il personale della Polizia Locale è chiamato ad effettuare verifiche sulla puntuale osservanza della presente ordinanza.

Per la violazione delle disposizioni sopra riportate è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.

RICORDA

diritto di accesso ed informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990 n. 241;

autorità emanante: Sig. SINDACO di Cremona;

settore proponente: Polizia Locale;

ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale con sede in piazza Libertà n. 20;

responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 8 della Legge Legge 7 agosto 1990 n. 241, il

responsabile del procedimento amministrativo è il Comandante della Polizia Locale Dott. Luca Iubini;

autorità a cui è possibile ricorrere: contro il presente provvedimento, a norma dell'art.3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n° 241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Lombardia sez. di Brescia (D.,lgs. 02.07.2010 n. 104) ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199).

DEMANDA

agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza;

al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di Polizia

IL SINDACO
(Leonardo Virgilio)

ALLEGATI

Documento informatico firmato digitalmente, **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Pratica trattata da **Sartori Mara**